

Oggetto: Comune di Costa Volpino. Contributo reso sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Documento di Piano nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT).

Con nota del Comune di Costa Volpino prot. n. 17824/2020 del 23/11/2020, prot. arpa n. 163063 del 23/11/2020 è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione nel sito web regionale SIVAS e nel sito web del Comune di Costa Volpino del Rapporto Ambientale e di altri documenti inerenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale in oggetto.

Il Rapporto Ambientale e gli altri documenti inerenti al procedimento sono stati scaricati dal sito web regionale SIVAS, risultavano ivi aggiornati al 19/11/2020 e vengono di seguito elencati e raggruppati sotto la voce specifica di riferimento:

Documento: norme tecniche di attuazione - Allegati (1)

Documento: cartografia di piano - Allegati (12)

Documento: elaborati / studi/ tabelle - Allegati (3)

RAPPORTO AMBIENTALE

Documento: rapporto ambientale - Allegati (2)

SINTESI NON TECNICA

Documento: sintesi non tecnica - Allegati (1)

Allegati al documento: cartografia di piano

tav - Localizzazione delle istanze.pdf
tav - Carta dei vincoli 1.pdf
tav - Proposta di ripermetroazione del PLIS.pdf
tav - Stato di attuazione del PGT vigente.pdf
tav - Carta dei vincoli 2.pdf
tav - Piano delle Regole AGG2.pdf
tav - Piano dei Servizi AGG2.pdf
tav - Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli - Variante 2020 AGG2.pdf
tav - Localizzazione ambiti di trasformazione e interventi specifici AGG2.pdf
tav - Centri e nuclei storici.pdf
tav - Verifica del bilancio ecologico AGG2.pdf
tav - Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli - 2014.pdf

Allegati al documento: elaborati / studi/ tabelle

tabella verifica del consumo di suolo AGG2.pdf
tabella ambiti di trasformazione e interventi specifici AGG2.pdf
studio socio economico.pdf

Allegati al documento: rapporto ambientale

RAI_Costa Volpino_Contributi.pdf
RAI_Costa Volpino.pdf

Il contributo che verrà fornito di seguito viene reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS in quanto ARPA è individuata, in base alle delibere regionali che stabiliscono le modalità di espletamento delle suddette procedure, come "soggetto competente in materia ambientale".

Questo contributo viene formulato, quindi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, quale apporto previsto dalla normativa regionale, reso all'autorità procedente e competente individuate, per l'assunzione delle determinazioni relative esclusivamente al procedimento di VAS. Come ARPA Lombardia sono state fornite alcune indicazioni nella fase di scoping della VAS della presente variante, inserite nella comunicazione prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020.

Nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale sono riportate le note di commento degli estensori della VAS relative alle suddette indicazioni di ARPA Lombardia.

Di seguito si va a completare il nostro contributo complessivo sulla base della proposta di variante al Documento di Piano e del rapporto ambientale pubblicati in questa fase.

Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati.

Nel Rapporto Ambientale e nei vari elaborati pubblicati non è stato fornito un raffronto funzionale tra i testi normativi vigenti e i testi modificati e un raffronto funzionale tra gli elaborati cartografici vigenti e gli elaborati modificati in modo da consentire di comprendere al meglio le correzioni introdotte.

Nel paragrafo 2.2.2.1 viene addotto che, trattandosi di variante generale, tale raffronto non era possibile se non per alcuni elementi essenziali (capacità edificatoria, consumo di suolo ed elementi simili).

Rapporto ambientale.

Nel rapporto ambientale è stato prodotto un aggiornamento del quadro conoscitivo e ambientale illustrato nel documento di scoping.

Nell'aggiornamento vi sono informazioni, così come richiesto da ARPA Lombardia nella nota inviata in fase di scoping, in relazione alle criticità inerenti ai servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione (paragrafi 6.2.2 e 7.2), da cui emerge la necessità di provvedere ad interventi di ammodernamento della rete di distribuzione dell'acquedotto (pag. 242), per evitare disservizi e ridurre le perdite di rete, e l'esigenza di ridurre le acque parassite infiltrate nella fognatura afferente al depuratore (pag. 189).

Il recente regolamento regionale n.6/2019, che ha abrogato il regolamento regionale n.3/2006, all'art. 6 comma 5 prevede una specifica misura per gli insediamenti isolati¹ posti in una fascia compresa entro 300 metri dalla linea di costa, cioè sostanzialmente dotare questi insediamenti di sistemi di trattamento degli scarichi di acque reflue domestiche con rimozione di almeno il 70% del fosforo totale; nelle note di commento degli estensori della VAS, riportate nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale, viene dichiarato che vi sono edifici esistenti, e non nuove previsioni, che si trovano nelle condizioni geografiche indicate.

Come suggerito nel rapporto ambientale, occorre quindi che tali edifici adeguino, ove non già provveduto, i propri sistemi di trattamento degli scarichi di acque reflue domestiche, presentando domanda di autorizzazione/modifica dell'autorizzazione allo scarico alla Provincia di Bergamo.

Si ricorda inoltre che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.

Nel rapporto ambientale non vi sono riferimenti al monitoraggio pregresso del PGT e agli eventuali esiti dello stesso ma per ciascuna matrice/aspetto conoscitivo pertinente viene ricostruito in termini

¹ Cfr. art. 2 comma 1 lettera a) del regolamento regionale n.6/2019: gli insediamenti isolati sono le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate.

qualitativi, e a volte quantitativi, lo stato attuale, con alcune brevi riflessioni circa la possibilità di un monitoraggio futuro.

L'esito delle riflessioni sul monitoraggio futuro confluisce in un Piano di Monitoraggio, declinato nel paragrafo 11 del rapporto ambientale.

Si prende atto positivamente dell'aggiunta, rispetto alla proposta di piano di monitoraggio inviata nella fase di scoping della VAS, di due nuovi indicatori di monitoraggio, inerenti alle aree verdi pubbliche nel TUC e alle nuove piste ciclabili, così come richiesto dallo scrivente Ente nella nota prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020.

Si ricorda che il monitoraggio, stando alla normativa sulla VAS, dovrebbe accompagnare le scelte di pianificazione sempre: ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, «le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione».

Nel rapporto ambientale, come richiesto da ARPA Lombardia nella nota prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020 è stata effettuata l'analisi delle *caratteristiche ambientali* (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) delle aree oggetto di modifica/nuova introduzione nell'ambito della proposta di variante generale, delle aree di trasformazione confermate e per i nuovi interventi (IS), di dimensioni più significative, del Piano delle Regole di questa specifica variante.

Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati.

Fermi restando eventuali aggiornamenti dell'anagrafe AGISCO - Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati di ARPA Lombardia/Regione Lombardia, secondo ricognizione effettuata in data 05/01/2020, risultano censiti in detto database altri siti rispetto a quelli segnalati nel paragrafo 6.2.5.2.5 del rapporto ambientale:

EX DISCARICA - ORA PROPRIETA' BETTONI SPA	località Pizzo	Costa Volpino	BG	contaminato
PIATTAFORMA ECOLOGICA SOCIETA' DI SERVIZI ALTO SEBINO	località Santa Martina	Costa Volpino	BG	bonificato
P.V. TOTAL N. 2538	via Nazionale 21	Costa Volpino	BG	bonificato
LOC. BERSAGLIO	Loc. Bersaglio	Costa Volpino	BG	da accertare
AREA AZIENDA AGRICOLA S. MARTINA		Costa Volpino	BG	non contaminato
VIA ROMA - EX DITTA LOLLIO DANILO	via Roma -	Costa Volpino	BG	Pratica con documentazione insufficiente
EUROCOST S.R.L.	località Pizzo	Costa Volpino	BG	non contaminato
PEZZOTTI SRL	via Lobbia Alta	Costa Volpino	BG	potenzialmente contaminato
LOC. CAVA AFRICA (PROPRIETA' GIUDICI SPA)		Costa Volpino	BG	Pratica con documentazione insufficiente

In merito ai siti da inserire in cartografia del PGT si ricorda nuovamente di prestare attenzione a quanto definito al punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/02/2010 n. 8/11348-Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati.

Aziende a Rischio d'Incidente Rilevante.

Nel paragrafo 3.2.5.13 del rapporto ambientale è stata aggiornata la ricognizione in merito alle aziende a rischio d'incidente rilevante del territorio di Costa Volpino e comuni limitrofi, tenendo conto che la Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes S.r.l. non appare più inserita nell'elenco delle aziende a rischio d'incidente rilevante riportato nell'inventario ministeriale al link: <https://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>.

Il deposito di GPL del Comune di Pian Camuno, stando a quanto riportato nel paragrafo 3.2.5.13 del rapporto ambientale e rifacendosi ad ERIR del Comune di Pian Camuno del 2014, determina ipotesi incidentali i cui effetti rimangono quasi totalmente all'interno dell'area dello stabilimento.

Cionondimeno risulta non ancora chiarito se vi siano scenari incidentali del deposito GPL di Pian Camuno influenti sul territorio di Costa Volpino: in generale le informazioni riportate nel rapporto

ambientale risultano in tal senso poco esaurienti, oltre che rifacentesi a documento risalente al 2014. Si ribadisce la raccomandazione generale di instaurare canali comunicativi continuativi con il Comune confinante in cui è collocata l'azienda a rischio d'incidente rilevante, al fine di possedere costantemente un quadro di orientamento preventivo rispetto alle azioni di pianificazione territoriale.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale sono riportate le note di commento degli estensori della VAS relative alle indicazioni di ARPA Lombardia fornite nella fase antecedente, di scoping della VAS.

All'interno di queste note si dichiara che unitamente alla variante è previsto l'aggiornamento della componente geologica per renderla coerente con le previsioni della DGR X/6738/2017, relativa alle aree allagabili del PGRA e alle norme per queste aree da integrare all'interno della normativa geologica e idrogeologica del PGT.

I documenti relativi non sono stati pubblicati su SIVAS, o resi disponibili al nostro Ente, e pertanto non è risultato possibile analizzare questo lavoro d'integrazione.

Sviluppi previsti e L.R. 31/2014. Necessità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Secondo quanto evidenziato nei documenti pubblicati, la variante generale non produce consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014 in quanto ha un bilancio ecologico negativo.

La competenza sulla verifica di quanto sopra in materia di riduzione del consumo di suolo è demandata alla Provincia di Bergamo.

Rispetto a quanto proposto da ARPA Lombardia, nella nota inviata per lo scoping della VAS prot. prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020, e cioè di dare priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero, dai documenti pubblicati non pare di poter desumere che tale suggerimento sia stato recepito dal Comune di Costa Volpino.

Censimento edifici con criticità e ambiti di rigenerazione urbana (ARU).

Nel nuovo PGT di Costa Volpino viene individuato un Ambito di Rigenerazione Urbana in area ex OLS, oggetto peraltro di un procedimento di bonifica in corso.

Come ARPA Lombardia, con nota inviata per lo scoping (prot. arpa n. 34369 del 05/03/2020) di questa VAS, si era chiesto di relazionare nel Rapporto Ambientale anche in merito agli esiti del censimento, nell'ambito del territorio comunale, del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019). Tale richiesta non pare esser stata accolta nei documenti pubblicati.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

Nell'ambito della variante generale si è proceduto ad un aggiornamento dello studio geologico ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i., finalizzato alla coerenza con il PGRA.

La proposta di aggiornamento non è stata però pubblicata su SIVAS e pertanto non è risultato possibile conoscerne i contenuti.

Vincoli.

Nelle tavole dei vincoli del nuovo Documento di Piano pubblicate è stata considerata, tra i vincoli gravanti sul territorio comunale, la **fascia d'inedificabilità di 100 metri a partire da ogni punto del perimetro dell'area di pertinenza del depuratore comunale** (Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04/02/1977) così come richiesto da ARPA Lombardia nella nota prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020.

Nel territorio di Costa Volpino vi sono diverse linee elettriche ad alta tensione e linee di media tensione.

Nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che

dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

Inquinamento Luminoso.

Nel Piano di Monitoraggio del nuovo PGT (paragrafo 11 del rapporto ambientale) è stata inserito un indicatore relativo alla predisposizione del Documento Analisi Illuminazione Esterna o DAIE, previsto dalla L.R. 31/2015.

Non è noto se, in attesa di predisporre il DAIE, il Comune di Costa Volpino sia dotato di Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale PRIC.

Risparmio della risorsa idrica.

L'art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006 prevede l'**obbligo**, insieme ad altre misure di risparmio idrico, della filtrazione e del **recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti** delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

In merito a questo obbligo si ritiene che esso debba esser sicuramente perseguito nel caso di edifici ad uso residenziale e di nuove edificazioni, ad esempio, di tipo direzionale, commerciale, logistico, cioè senza emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche.

Negli ultimi anni si sono verificati lunghi periodi di siccità che hanno reso necessaria l'adozione, in diverse aree del territorio nazionale, di misure di razionamento nella distribuzione della risorsa idrica. Questa situazione fa emergere ancora più chiaramente l'importanza di **prevenire la penuria d'acqua**, oltre che con il recupero delle perdite di rete, attraverso la predisposizione nei nuovi edifici di misure di risparmio idrico e di misure per il recupero delle suddette acque piovane.

Come ARPA Lombardia avevamo evidenziato l'opportunità di inserire un richiamo a questo obbligo nell'ambito della normativa del futuro Piano e/o nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

Nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale, dove sono riportate le note di commento degli estensori della VAS relative alle indicazioni di ARPA Lombardia, ivi compresa quella sopra riportata, si dichiara che tale richiamo è previsto nell'ambito del Regolamento Edilizio.

Reti Ecologiche.

Nella nota prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020 si era evidenziata l'importanza strategica di una pianificazione di livello locale che stabilisse connessioni ecologiche efficaci sul territorio (Rete Ecologica Comunale o REC).

Era quindi stata avanzata la proposta al Comune di Costa Volpino di individuare un progetto di REC attraverso il supporto di professionisti esperti nel riconoscimento faunistico e floristico e nella progettazione di connessioni ecologiche.

Nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale, dove sono riportate le note di commento degli estensori della VAS relative alle indicazioni di ARPA Lombardia, si dichiara, in merito a questo aspetto, che il Comune non è dotato di uno strumento specifico inerente alla Rete Ecologica Comunale ma che comunque, nell'ambito della variante, si sono fatte proprie le previsioni della RER e del nuovo PTCP (REP).

È auspicabile che in futuro queste previsioni sovracomunali vengano implementate attraverso analisi e progettazioni di scala locale.

Verde urbano.

Con la nota prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020 era stata richiamata la L.10/2013 sugli spazi verdi urbani ed era stata marcata l'importanza delle aree verdi, pubbliche e private, nel TUC e non solo al di fuori del tessuto urbano, per mitigare l'effetto "isole di calore" estivo.

Nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale, dove sono riportate le note di commento degli estensori della VAS relative alle indicazioni di ARPA Lombardia, si dichiara che nell'ambito della

presente variante il verde urbano risulta compatibile con quanto previsto dalla L. 10/2013, anche con la finalità di riduzione di fenomeni di "isola di calore".

È stato predisposto un indicatore di monitoraggio relativo a questo aspetto, su indicazione di ARPA Lombardia: i report periodici di verifica di questo indicatore auspicabilmente potranno indirizzare l'amministrazione comunale, ove effettivamente prodotti, verso scelte mirate.

Superfici drenanti.

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree **a verde profondo** e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli **alberi**, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel **Regolamento Edilizio-tipo Nazionale**, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, da recepirsi obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695).

Nella nota prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020 si chiedeva di cogliere l'occasione della presente variante generale per adeguare il PGT di Costa Volpino, e gli indici d'intervento nelle varie aree del territorio, alla definizione di superficie drenante del Regolamento Edilizio-tipo Nazionale.

Nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale, dove sono riportate le note di commento degli estensori della VAS relative alle indicazioni di ARPA Lombardia, la questione aree drenanti viene unita alla questione invarianza idraulica e drenaggio urbano sostenibile.

Inoltre, nella bozza di Norme Tecniche d'Attuazione del Piano delle Regole pubblicate, all'art.35 si dichiara che *"Nel PGT si applicano le Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) di cui al **D.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/695 allegato (Allegato A): tali definizioni, in caso di integrazioni e/o modifiche regionali, saranno automaticamente aggiornate.**"*. L'allegato A alla Norme Tecniche non è stato però pubblicato su SIVAS.

Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile.

Il Comune di Costa Volpino è inserito in **zona C a bassa criticità idraulica** in base al regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i..

Si prende atto che nel rapporto ambientale viene ribadito che sarà redatto, nell'ambito della presente variante generale, il **Documento Semplificato di Rischio Idraulico** previsto dall'art.14 comma 2 del regolamento regionale suddetto, pur non essendo lo stesso disponibile in SIVAS.

Mobilità sostenibile.

Si prende atto che nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale, dove sono riportate le note di commento degli estensori della VAS relative alle indicazioni di ARPA Lombardia, viene dichiarato che nell'ambito della variante saranno implementate azioni per l'incentivazione e lo sviluppo della mobilità sostenibile e che i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale, nonché il potenziamento dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli, saranno individuati nel Regolamento Edilizio.

Risulta inoltre esser stata recepita la nostra osservazione in merito all'introduzione di un indicatore di monitoraggio relativo alle piste ciclabili di progetto che saranno realizzate: i report periodici di verifica di questo indicatore potranno indirizzare l'amministrazione comunale verso scelte adeguate.

Distanze da allevamenti.

Nella nota prot. arpa n. 66943 del 15/05/2020 si proponeva di applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 "Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" paragrafo 3.1, inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale, considerando tali

distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

In merito a ciò nel paragrafo 2.2.2.1 del rapporto ambientale, dove sono riportate le note di commento degli estensori della VAS relative alle indicazioni di ARPA Lombardia, viene dichiarato che nell'ambito del PdR si sono disciplinate le distanze tra edificazione residenziale ed allevamenti ma non è stato introdotto il principio di reciprocità auspicato dal nostro contributo.

Documento di Piano.

Ambiti di trasformazione.

Come premessa importante alle considerazioni che seguono si specifica che la mancata individuazione di una Rete Ecologica Comunale (REC), mediante l'effettuazione di rilievi di dettaglio sul territorio comunale eseguiti da tecnici esperti, non consente una conoscenza adeguata del valore delle aree facenti parte gli elementi della RER presenti nel territorio comunale di Costa Volpino.

In assenza di una REC è difficile determinare il ruolo delle aree in questione nella costruzione/mantenimento di connessioni su scala locale e può risultare più arbitrario stabilire quali interventi mitigativi e/o di compensazione richieda l'attuazione di ciascun comparto.

ATC-A (Via Battisti)

È un ambito a destinazione commerciale che, stando alla scheda d'ambito di pag.341 del rapporto ambientale, non deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Coinvolge suolo attualmente libero.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito ricade nelle aree allagabili di diversi ambiti territoriali (RP e RSCM). In dettaglio, considerando la casistica più restrittiva in termini di limitazioni di utilizzo, l'Ambito di Trasformazione in questione interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) in riferimento al Reticolo Secondario collinare e montano (RSCM), e cioè al fiume Oglio (*area a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico – Zona B-Pr*).

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione, il Comune continua ad applicare le norme di cui al *"Titolo IV – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato"* delle N.d.A. del PAI.

Qualora la realizzazione e successivo collaudo delle opere in progetto di messa in sicurezza del tratto in sinistra idrografica del fiume Oglio a valle del ponte della SS n.42 faccia decadere le limitazioni associate *all'area a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico-ZONA B-Pr*, per le aree in questione il Comune dovrà applicare da subito *"le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*.

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili e se le opere di cui sopra (messa in sicurezza del tratto in sinistra idrografica del fiume Oglio) siano state realizzate e collaudate, si demanda allo stesso Ente la verifica di compatibilità della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi con il quadro normativo sopra descritto.

È all'interno di elemento di primo livello e di corridoio primario ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER): in base all'allegato 7 della DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, all'interno degli elementi di primo livello e dei corridoi primari ad alta antropizzazione della RER è necessario evitare, come criterio ordinario, l'inserimento delle "aree di trasformazione" del PGT. Nel caso di trasformazioni giudicate strategiche l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS, in base alla suddetta DGR, deve valutare la necessità di applicare anche la Valutazione d'Incidenza, al fine

di garantire il mantenimento della funzionalità globale della Rete Natura 2000 di cui gli elementi della RER costituiscono importanti elementi di raccordo e continuità ecologica.

La previsione di questo ambito risulta quindi, allo stato attuale, non in linea con le indicazioni di cui alla DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, in quanto non si evincono, allo stato attuale, elementi tali da ritenere che essa sia giudicata strategica e inoltre non risulta prevista l'attivazione di una procedura di Valutazione di Incidenza per la sua attuazione.

In base a quanto sopra riportato, fermo restando che il Comune dovrà necessariamente tener conto delle prescrizioni normative che riguardano l'attuazione del PGRA, **si propone al Comune di considerare anche le indicazioni di cui all'allegato 7 della DGR n. 8/10962 del 30/12/2009 sull'attuazione della RER.**

ATP-A (Via Togliatti).

È un ambito a destinazione produttiva che, stando alla scheda d'ambito di pag. 343 del rapporto ambientale, non deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Coinvolge suolo degradato e aree libere.

Il suolo degradato appare derivante da insediamenti pregressi.

Stando all'anagrafe AGISCO- Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati di ARPA Lombardia/Regione Lombardia, l'ambito parrebbe corrispondere a sito oggetto di indagini ambientali pregresse, ora favorevolmente concluse: si veda la corrispondenza intercorsa tra Arpa e il Comune di Costa Volpino in merito al procedimento sul sito Eurocost srl (nota Arpa prot. 73901 del 17.05.2016 e nota Comune di Costa Volpino 10449 del 13.07.2016)

È interessato in modo significativo da un vincolo d'inedificabilità correlato alla presenza, ad ovest, del depuratore di Costa Volpino (fascia d'inedificabilità pari ad un minimo di 100 metri a partire da ogni punto del perimetro dell'area del depuratore).

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito ricade nelle aree allagabili di diversi ambiti territoriali (RP, RSCM e ACL). In dettaglio, considerando la casistica più restrittiva in termini di limitazioni di utilizzo, l'Ambito di Trasformazione in questione interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) in riferimento al Reticolo Secondario collinare e montano (RSCM), e cioè al fiume Oglio (*area a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico – Zona B-Pr*).

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione, il Comune continua ad applicare le norme di cui al *"Titolo IV – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato"* delle N.d.A. del PAI.

Qualora la realizzazione e successivo collaudo delle opere in progetto di messa in sicurezza del tratto in sinistra idrografica del fiume Oglio a valle del ponte della SS n.42 faccia decadere le limitazioni associate all'area a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico, per le aree in questione il Comune dovrà applicare da subito *"le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*.

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili e se le opere di cui sopra (messa in sicurezza del tratto in sinistra idrografica del fiume Oglio) siano state realizzate e collaudate, si demanda allo stesso Ente la verifica di compatibilità della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi con il quadro normativo sopra descritto.

L'ambito risulta infine interessato, al centro del suo areale, dalla fascia di rispetto di corso d'acqua superficiale del Reticolo idrico Minore denominato "Pizzo".

Ne consegue che la pianificazione attuativa dovrà tener conto del vincolo d'inedificabilità derivante dalla presenza del depuratore ad ovest e del vincolo d'inedificabilità derivante dalla presenza della fascia di rispetto del corso d'acqua del RIM che taglia l'ambito, approssimativamente da nord a sud e in posizione centrale.

L'ambito ricade inoltre all'interno di elemento di primo livello e di corridoio primario ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER): in base all'allegato 7 della DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, all'interno degli elementi di primo livello e dei corridoi primari ad alta antropizzazione della RER è necessario evitare, come criterio ordinario, l'inserimento delle "aree di trasformazione" del PGT. Nel caso di trasformazioni giudicate strategiche l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS, in base alla suddetta DGR, deve valutare la necessità di applicare anche la Valutazione d'Incidenza, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità globale della Rete Natura 2000 di cui gli elementi della RER costituiscono importanti elementi di raccordo e continuità ecologica.

La previsione risulta quindi, allo stato attuale, non in linea con le indicazioni di cui alla DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, in quanto non si evincono, allo stato attuale, elementi tali da ritenere che essa sia giudicata strategica e inoltre non risulta prevista l'attivazione di una procedura di Valutazione di Incidenza per la sua attuazione.

ATP-B (Via Croce).

È un ambito a destinazione produttiva che, stando alla scheda d'ambito di pag. 343 del rapporto ambientale, non deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Coinvolge aree libere, confinanti a nord e ad est con edifici prevalentemente residenziali.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito ricade nelle aree allagabili di diversi ambiti territoriali (RP e RSCM). In dettaglio, considerando la casistica più restrittiva in termini di limitazioni di utilizzo, l'Ambito di Trasformazione in questione interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) in riferimento al Reticolo Secondario collinare e montano (RSCM), e cioè al fiume Oglio (*area a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico – Zona B-Pr*).

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione, il Comune continua ad applicare le norme di cui al *"Titolo IV – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato"* delle N.d.A. del PAI.

Qualora la realizzazione e successivo collaudo delle opere in progetto di messa in sicurezza del tratto in sinistra idrografica del fiume Oglio a valle del ponte della SS n.42 faccia decadere le limitazioni associate all'area a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico, per le aree in questione il Comune dovrà applicare da subito *"le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*.

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili e se le opere di cui sopra (messa in sicurezza del tratto in sinistra idrografica del fiume Oglio) siano state realizzate e collaudate, si demanda allo stesso Ente la verifica di compatibilità della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi con il quadro normativo sopra descritto.

L'ambito ricade all'interno di elemento di primo livello e di corridoio primario ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER): in base all'allegato 7 della DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, all'interno degli elementi di primo livello e dei corridoi primari ad alta antropizzazione della RER è necessario evitare, come criterio ordinario, l'inserimento delle "aree di trasformazione" del PGT. Nel caso di trasformazioni giudicate strategiche l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS, in base alla suddetta DGR, deve valutare la necessità di applicare anche la Valutazione d'Incidenza, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità globale della Rete Natura 2000 di cui gli elementi della RER costituiscono importanti elementi di raccordo e continuità ecologica.

La previsione risulta quindi, allo stato attuale, non in linea con le indicazioni di cui alla DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, in quanto non si evincono, allo stato attuale, elementi tali da ritenere che essa sia giudicata strategica e inoltre non risulta prevista l'attivazione di una procedura di Valutazione di Incidenza per la sua attuazione.

La previsione prevede una zona produttiva in adiacenza a edifici residenziali. Le aree residenziali adiacenti sono inserite in classe II della zonizzazione acustica.

Si ricorda che il principio guida di ogni zonizzazione acustica deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite ed essendo la classe acustica II già tutelante per gli ambienti abitativi citati essa non dovrà e non potrà essere modificata in peggio.

Pertanto, saranno i futuri eventuali insediamenti produttivi dell'ambito in questione a dover garantire i limiti acustici della classe II presso i recettori.

Dalle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano e dalla tavola del Piano delle Regole pubblicati si evince che è prevista la realizzazione di aree verdi di mitigazione al confine con le zone residenziali citate.

Si propone che l'ampiezza definitiva e la struttura di queste fasce verdi di mitigazione venga definita nel dettaglio solo una volta esaminate le relazioni previsionali d'impatto acustico delle attività che si insedieranno, non potendosi di fatto stabilire che le fasce di mitigazione possano di per sé, in qualsiasi condizione, garantire il rispetto dei limiti acustici.

Si conclude evidenziando che l'insieme di tutte le condizioni sopra segnalate potrebbe rendere questo intervento critico dal punto di vista ambientale.

ATR-A (Via Bosco del Pomo)

È un ambito a destinazione residenziale che, stando alla scheda d'ambito di pag. 347 del rapporto ambientale, non deriva da previsioni territoriali preesistenti.

È ai margini dell'agglomerato servito da pubblica fognatura ma nella scheda d'ambito viene comunque dichiarato come servito da fognatura.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P2/M riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *"le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*.

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità con il quadro normativo già descritto (*"limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*) della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi.

L'ambito ricade inoltre all'interno di elemento di secondo livello e di corridoio primario ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER): in base all'allegato 7 della DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, all'interno dei corridoi primari ad alta antropizzazione della RER è necessario evitare, come criterio ordinario, l'inserimento delle "aree di trasformazione" del PGT. Nel caso di trasformazioni giudicate strategiche l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS, in base alla suddetta DGR, deve valutare la necessità di applicare anche la Valutazione d'Incidenza, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità globale della Rete Natura 2000 di cui gli elementi della RER costituiscono importanti elementi di raccordo e continuità ecologica.

La previsione risulta quindi, allo stato attuale, non in linea con le indicazioni di cui alla DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, in quanto non si evincono allo stato attuale elementi tali da ritenere che essa sia giudicata strategica e inoltre non risulta prevista l'attivazione di una procedura di Valutazione di Incidenza per la sua attuazione.

ATR-B (Via Qualino).

È un ambito a destinazione residenziale che, stando alla scheda d'ambito di pag. 349 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Ricade in elemento di secondo livello della RER.

È in zona servita da fognatura e acquedotto.

Non ci sono osservazioni.

ARU-1 (ex OLS).

È un ambito di rigenerazione urbana ARU a destinazione produttivo-commerciale che, stando alla scheda d'ambito di pag. 351 del rapporto ambientale, non deriva da previsioni territoriali preesistenti. L'area in esame è interessata da un procedimento di bonifica che ricade nel territorio di Costa Volpino e di Pisogne (sito ex OLS Officine Laminatoi Sebino codice Agisco n. BS143.0001), per il quale Regione Lombardia, in qualità di responsabile del procedimento, ha approvato un progetto di bonifica e successive varianti che, allo stato delle conoscenze, non risulterebbe essere stato attuato/ultimato: si veda in merito l'ultima nota del Dipartimento Arpa di Brescia trasmessa con prot. 92291 del 08.07.2020.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P2/M riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *"le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*.

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità con il quadro normativo già descritto (*"limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*) della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi.

L'ambito ricade parzialmente all'interno di elemento di secondo livello e parzialmente all'interno di corridoio primario ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER).

Viste le dimensioni significative dell'ambito (72.142 mq) e l'inserimento parziale in elemento di primo livello della RER, si suggerisce di prescrivere che la pianificazione attuativa sia associata all'analisi di esperti che possano determinare le migliori misure di mitigazione dell'intervento.

ART-1 (Pizzo).

La destinazione futura dell'ambito è quella agricola. Non deriva da previsioni territoriali preesistenti. Corrisponde ad un'area contaminata inserita nell'anagrafe AGISCO e cioè ex discarica (ora proprietà Bettoni spa) situata in località. Pizzo.

Gli Enti competenti sono in attesa di ricevere una proposta di bonifica da parte dell'attuale proprietà e si fa presente che trattasi di ex discarica di scorie, polveri di abbattimento, fumi di acciaierie per un volume stimato pari a circa 54.000 mc.

Pertanto, la previsione di futuro ambito di trasformazione a destinazione d'uso principale agricola non può prescindere da quanto sopra indicato.

Si evidenzia che in materia di bonifica di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento il riferimento normativo è attualmente rappresentato dal D.M. 46/2019.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito ricade nelle aree allagabili di diversi ambiti territoriali (RP e ACL). In dettaglio, considerando la casistica più restrittiva in termini di limitazioni di utilizzo, l'Ambito di Riqualficazione in questione interferisce con le aree potenzialmente

interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P3/H riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *"le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*. Alla luce di tale considerazione e delle informazioni fornite riguardanti il presente Ambito di Riqualficazione, sembra che tale previsione urbanistica risulti in linea con la disposizione normativa sopracitata.

Tuttavia, non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità con il quadro normativo già descritto (*"limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*) della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi.

Risulta un'area non servita da acquedotto e fognatura e interessata anche da vincolo dato da fascia di rispetto del reticolo idrico di cui si dovrà tener conto nella pianificazione attuativa.

Piano delle Regole.

Interventi specifici (IS)

Come premessa importante alle considerazioni che seguono si specifica che la mancata individuazione di una Rete Ecologica Comunale (REC), mediante l'effettuazione di rilievi di dettaglio sul territorio comunale eseguiti da tecnici esperti, non consente una conoscenza adeguata del valore delle aree facenti parte gli elementi della RER presenti nel territorio comunale di Costa Volpino.

In assenza di una REC è difficile determinare il ruolo delle aree in questione nella costruzione/mantenimento di connessioni su scala locale e può risultare più arbitrario stabilire quali interventi mitigativi e/o di compensazione richieda l'attuazione di ciascun comparto.

IS1 (Prudenzini ex PA1)

È un intervento specifico di riconversione a destinazione residenziale che, stando alla scheda d'ambito di pag. 355 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente, stando alla scheda, l'uso del suolo ricade totalmente entro insediamenti industriali, commerciali e artigianali.

Non viene specificato se il sito sia stato interessato in passato da attività pregresse che possano aver determinato una potenziale contaminazione delle matrici ambientali.

Si demanda al Comune, in base alle informazioni detenute negli archivi comunali, di valutare l'opportunità di eseguire indagini preliminari volte ad escludere passività ambientali.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P2/M riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *"le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*.

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità con il quadro normativo già descritto (*"limitazioni e*

prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI") della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi.

Ricade all'interno di corridoio ad alta antropizzazione della RER. La riconversione in residenziale, rendendo più permeabile il sito, può rappresentare un miglioramento della condizione attuale dell'ambito, inserito nel corridoio RER.

È interessato dalla presenza di elettrodotti: nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

Ricade in classe acustica IV e pertanto la sua riconversione in residenziale andrebbe accompagnata da una revisione della zonizzazione acustica volta a stabilire per quest'area, ove tecnicamente possibile, una classificazione più tutelante e consona per un'area residenziale quale, ad esempio, la classe II.

IS2 (Via Marco Polo ex PAR1).

È un intervento specifico di riconversione a destinazione commerciale e terziario che, stando alla scheda d'ambito di pag. 357 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente, stando alla scheda, l'uso del suolo ricade totalmente entro insediamenti industriali, commerciali e artigianali.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito ricade nelle aree allagabili di diversi ambiti territoriali (RP e ACL). In dettaglio, considerando la casistica più restrittiva in termini di limitazioni di utilizzo, l'Intervento Specifico in questione interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P3/H riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito "le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI". Alla luce di tale considerazione e delle informazioni fornite riguardanti il presente Intervento Specifico, sembra che tale previsione urbanistica non risulti in linea con la disposizione normativa sopracitata.

Tuttavia, non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità della presente previsione urbanistica con il quadro normativo già descritto ("limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI").

IS3 (Via Paglia ex PAR2)

È un intervento specifico a destinazione produttiva che, stando alla scheda d'ambito di pag. 359 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente, stando alla scheda, l'uso del suolo ricade totalmente entro insediamenti industriali, commerciali e artigianali.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P2/M riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito "le limitazioni e prescrizioni

previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI".

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità con il quadro normativo già descritto (*"limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*) della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi.

IS4 (Via Piò ex PAR4)

È un intervento specifico a destinazione commerciale che, stando alla scheda d'ambito di pag. 361 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente, stando alla scheda, l'uso del suolo ricade totalmente entro il tessuto residenziale discontinuo.

Da ricerca effettuata in <https://www.google.it/maps> parrebbe occupato, allo stato attuale, in parte da un parcheggio.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P2/M riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *"le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*.

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità con il quadro normativo già descritto (*"limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI"*) della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi.

Ricade all'interno di corridoio ad alta antropizzazione della RER. In assenza di un progetto di REC comunale che consenta di comprendere il valore di queste aree nell'ambito di connessioni ecologiche di scala locale, qualsiasi considerazione sulle mitigazioni utili potrebbe risultare arbitraria.

È interessato dalla presenza di elettrodotti: nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

IS5 (Via XXV Aprile)

È un intervento specifico a destinazione commerciale che, stando alla scheda d'ambito di pag. 363 del rapporto ambientale, non deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente, stando alla scheda, l'uso del suolo è dato da tessuto residenziale discontinuo.

Potrebbe essere interessato da fascia di rispetto di elettrodotto: nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

Nessuna altra osservazione.

IS6 (Via Nazionale).

È un intervento specifico a destinazione residenziale che, stando alla scheda d'ambito di pag. 365 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente, stando alla scheda, l'uso del suolo è dato da tessuto residenziale discontinuo.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito ricade nelle aree allagabili di diversi ambiti territoriali (RP e ACL). In dettaglio, considerando la casistica più restrittiva in termini di limitazioni di utilizzo, l'Intervento Specifico in questione interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P3/H riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *“le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI”*. Alla luce di tale considerazione e delle informazioni fornite riguardanti il presente Intervento Specifico, sembra che tale previsione urbanistica non risulti in linea con la disposizione normativa sopracitata.

Tuttavia, non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità della presente previsione urbanistica con il quadro normativo già descritto (*“limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI”*).

In AGISCO- Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati di ARPA Lombardia/Regione Lombardia risulta presente un sito segnalato in Loc. Bersaglio, in quanto agli atti della scrivente Agenzia vi sono alcuni documenti di riferimento da cui risulterebbe l'intenzione del Comune di Costa Volpino di effettuare indagini ambientali nella località (2015). Si fa presente che sarebbe auspicabile un riscontro che consenta di aggiornare lo stato della pratica di eventuale ricerca di contaminazioni e si demanda al Comune la verifica di dettaglio circa l'eventuale interferenza dell'IS6 con le aree presso le quali, nel 2015, il Comune riteneva opportuno indagare.

Ricade all'interno di elemento di primo livello della RER.

In base all'allegato 7 della DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, all'interno degli elementi di primo livello della RER è necessario evitare, come criterio ordinario, l'inserimento delle “aree di trasformazione” del PGT. Nel caso di trasformazioni giudicate strategiche l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS, in base alla suddetta DGR, deve valutare la necessità di applicare anche la Valutazione d'Incidenza, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità globale della Rete Natura 2000 di cui gli elementi della RER costituiscono importanti elementi di raccordo e continuità ecologica.

La previsione risulta quindi, allo stato attuale, non in linea con le indicazioni di cui alla DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, in quanto non si evincono, allo stato attuale, elementi tali da ritenere che essa sia giudicata strategica e inoltre non risulta prevista l'attivazione di una procedura di Valutazione di Incidenza per la sua attuazione.

È interessato da fascia di rispetto del reticolo idrico di cui si dovrà tener conto nella fase attuativa.

L'insieme delle condizioni sopra segnalate potrebbe rendere questo intervento critico dal punto di vista ambientale.

IS7 (Via Follo).

È un intervento specifico a destinazione residenziale che, stando alla scheda d'intervento di pag. 367 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente l'uso del solo, stando alla scheda d'intervento, è a vigneto.

Nessuna altra considerazione.

IS8 (Via Ortigara)

È un intervento specifico a destinazione residenziale che, stando alla scheda d'intervento di pag. 369 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente l'uso del suolo, stando alla scheda d'intervento, è a vigneto.

Risulta dichiarato servito da fognatura e acquedotto.

Ricade all'interno di elemento di secondo livello della RER.

Nessuna osservazione.

IS9 (Via Nazionale)

È un intervento specifico a destinazione residenziale che, stando alla scheda d'intervento di pag. 371 del rapporto ambientale, non deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente, stando alla scheda, l'uso del suolo è dato da tessuto residenziale discontinuo. Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito ricade nelle aree allagabili di diversi ambiti territoriali (RP e ACL). In dettaglio, considerando la casistica più restrittiva in termini di limitazioni di utilizzo, l'Intervento Specifico in questione interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P3/H riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *“le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI”*. Alla luce di tale considerazione e delle informazioni fornite riguardanti il presente Intervento Specifico, sembra che tale previsione urbanistica non risulti in linea con la disposizione normativa sopracitata.

Tuttavia, non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità della presente previsione urbanistica con il quadro normativo già descritto (*“limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI”*).

Ricade entro elemento di primo livello della RER. Per esso valgono quindi le considerazioni già espresse per l'intervento IS6.

È in classe IV della zonizzazione acustica, poco tutelante per future residenze.

L'insieme delle condizioni sopra segnalate potrebbe rendere questo intervento critico dal punto di vista ambientale.

IS10 (Via Nazionale ex PP2).

È un intervento specifico a destinazione residenziale che, stando alla scheda d'intervento di pag. 373 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

In AGISCO- Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati di ARPA Lombardia/Regione Lombardia risulta presente un sito segnalato in Loc. Bersaglio, in quanto agli atti della scrivente Agenzia vi sono alcuni documenti di riferimento da cui risulterebbe l'intenzione del Comune di Costa Volpino di effettuare indagini ambientali nella località (2015). Si fa presente che sarebbe auspicabile un riscontro che consenta di aggiornare lo stato della pratica di eventuale ricerca di contaminazioni e si demanda al Comune la verifica di dettaglio circa l'eventuale interferenza dell'IS10 con le aree presso le quali, nel 2015, il Comune riteneva opportuno indagare.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito ricade nelle aree allagabili di diversi ambiti territoriali (RP e ACL). In dettaglio, considerando la casistica più restrittiva in termini di limitazioni di utilizzo, l'Intervento Specifico in questione interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P3/H riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *“le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI”*. Alla luce di tale considerazione e delle informazioni fornite riguardanti il presente Intervento Specifico, sembra che tale previsione urbanistica non risulti in linea con la disposizione normativa sopracitata.

Tuttavia, non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità della presente previsione urbanistica con il quadro normativo già descritto (*“limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI”*).

Ricade entro elemento di primo livello della RER. Per esso valgono quindi le considerazioni già espresse per l'intervento IS6.

È in classe IV della zonizzazione acustica, poco tutelante per future residenze.

È interessato da fascia di rispetto del reticolo idrico di cui si dovrà tener conto nella fase attuativa.

L'insieme delle condizioni sopra segnalate potrebbe rendere questo intervento critico dal punto di vista ambientale.

IS11 (Via Colombera-Via Baglioni ex PA6).

È un intervento specifico a destinazione produttiva che, stando alla scheda d'ambito di pag. 359 del rapporto ambientale, deriva da previsioni territoriali preesistenti.

Attualmente, stando alla scheda, l'uso del suolo è dato da prato permanente.

Da valutare l'eventuale interferenza con il sito in bonifica denominato area di proprietà di Pezzotti srl per il quale il Comune aveva approvato un piano per il completamento delle indagini che ad oggi, stante le informazioni in possesso dello scrivente Ente, non risulta esser stato attuato.

Secondo le mappe di pericolosità del PGRA, lo stesso ambito interferisce con le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) in riferimento al Reticolo Principale (RP), e cioè al fiume Oglio.

Come specificato dalla DGR X/6738/2017, all'interno delle aree assimilabili al caso in questione (aree P2/M riferite a corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali), il Comune deve applicare da subito *“le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI”*.

Non essendo a conoscenza di come il Comune abbia recepito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e non sapendo se lo stesso Ente abbia o meno intrapreso con Regione Lombardia il percorso di modifica di tali aree allagabili, si demanda allo stesso la verifica di compatibilità con il quadro normativo già descritto (*“limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI”*) della attuale previsione urbanistica generale e del dettaglio dei futuri singoli interventi.

L'ambito ricade all'interno di elemento di secondo livello e di corridoio primario ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER): in base all'allegato 7 della DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, all'interno dei corridoi primari ad alta antropizzazione della RER è necessario evitare, come criterio ordinario, l'inserimento delle “aree di trasformazione” del PGT. Nel caso di trasformazioni giudicate strategiche l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS, in base alla suddetta DGR, deve valutare la necessità di applicare anche la Valutazione d'Incidenza, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità globale della Rete Natura 2000 di cui gli elementi della RER costituiscono importanti elementi di raccordo e continuità ecologica.

La previsione risulta quindi, allo stato attuale, non in linea con le indicazioni di cui alla DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009, in quanto non si evincono allo stato attuale elementi tali da ritenere che essa sia giudicata strategica e inoltre non risulta prevista l'attivazione di una procedura di Valutazione di Incidenza per la sua attuazione.

Art.54 Piano delle Regole.

In questo articolo viene stabilito che *"...Per le attività produttive ubicate al confine con le zone residenziali, in caso di subentro di nuove attività, di ampliamento o di potenziamento di quelle esistenti, si dovrà procedere, sentiti i soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, ATS, Provincia), alla valutazione della compatibilità ambientale con le zone residenziali più prossime prevedendo le necessarie misure di mitigazione ambientale..."*.

Per quanto attiene ARPA, in generale, il nostro intervento in procedimenti istituiti da norme specifiche comunali come quella sopradescritta, e non previsti da norme regionali o nazionali, non può essere validato se non previa stipula di apposita convenzione.

Allo stato attuale, in ragione dei carichi di lavoro dell'Agenzia, si evidenzia che non è ipotizzabile la stipula di convenzioni aventi come oggetto la prestazione individuata.

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831

Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035.4221. 894

Contributo specialistico individuazione siti di AGISCO- Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati di ARPA Lombardia/Regione Lombardia: Dott. Geol. Bruno Zonca- U.O. BAE del Dipartimento di Bergamo di ARPA Lombardia.

Contributo specialistico aspetti geologici e idrogeologici: Dott. Geol. Elio Canini- U.O. BAE del Dipartimento di Bergamo di ARPA Lombardia